

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto della Regione e dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2019 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 342 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2018.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese riportate nell'allegato A per investimenti collegati all'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ed alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.

4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni del bilancio con provvedimento amministrativo previste dall'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2018

p. Sergio Chiamparino
Il Vicepresidente
Aldo Reschigna

ALLEGATO A

CAP	DESCRIZIONE
262010	FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO, LO SVILUPPO, IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA CULTURALE - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22, L.R. 7/2018)
262020	FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DI IMPRESE OPERATIVE NEL SETTORE DEL CINEMA - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/20018)
262030	FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DI IMPRESE OPERATIVE NEL COMPARTO CULTURALE - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 2018)
279940	FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO DEI TERRITORI MONTANI - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
279950	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IMPRESE ATTIVE NEI SERVIZI TURISTICO CULTURALI, IN PARTICOLARE SERVIZI PER IL CICLOTURISMO - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
279960	FONDO REGIONALE PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA (LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999, N.18) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
279970	FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER FINANZIARE PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
270477	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
296819	PARTECIPAZIONE, TRAMITE LA FINPIEMONTE, ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE COOPERATIVE SOCIALI (ART. 15 L.R. 18/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E L.R. 1/04) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
296885	FONDO ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO ALLE COOPERATIVE PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI (L.R. 18/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E L.R. 1/04) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
215370	PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/04): COMPETITIVITA' - ORGANISMI NAZIONALI - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
286770	PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/04): COMPETITIVITA' - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
286780	PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/04): COMPETITIVITA' - PMI ARTIGIANE - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
286790	PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/04): COMPETITIVITA' - PMI COMMERCIALI - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
286623	PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/04): ASSE 1 (RICERCA E INNOVAZIONE) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
215384	PROGRAMMA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/04): RICERCA E INNOVAZIONE - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
249007	L.R. 34/08, AZIONE 2.A. RIATTIVO SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA DEFINIZIONE DI PIANI DI SVILUPPO E RILANCIO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE RIVOLTI AD IMPRESE IN FASE DI PRE-CRISI O CRISI REVERSIBILE NEI SETTORI DEL TESSILE, ICT APPLICATO E LAVORAZIONI MECCANICHE - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22, L.R. 7/2018)
261774	PARTECIPAZIONE, TRAMITE FINPIEMONTE S.P.A., ALLA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE ALLE SOCIETA' COOPERATIVE (L.R. 23/04) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
261564	TRASFERIMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE SOMME RELATIVE AGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ALLE COOPERATIVE CHE INTENDONO REALIZZARE UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO (L.R. 23/04) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
261494	TRASFERIMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE SOMME RELATIVE AI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO ALLE COOPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI, ATTIVAZIONE O ADEGUAMENTO DI IMPIANTI TECNICI E DEI LOCALI (L.R. 23/04) - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
275617	FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART.42, COMMA 1 DELLA L.R. 34/2008 - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)
286900	CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EMISSIVA ED ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI CONCESSI PER IL TRAMITE DI FINPIEMONTE S.P.A. - RISORSE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI FINPIEMONTE S.P.A. (ART. 22 DELLA L.R. 7/2018)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 343

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2019 e disposizioni finanziarie"

- Presentato dalla Giunta regionale il 19 dicembre 2018.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 19 dicembre 2018.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 20 dicembre 2018 con relazione di Andrea APPIANO, Davide BONO.
- Approvato in Aula il 20 dicembre 2018, con 28 voti favorevoli, 13 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 66 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 66. (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 43. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

“Art. 4. (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

- Il testo vigente dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 è il seguente:

“Art. 51. (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”.

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) è il seguente:

“Art. 10. (Variazioni)

1. Ferme restando le variazioni di cui agli articoli precedenti, la Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 51 del d.lgs. 118/2011 , provvede mediante provvedimento amministrativo alle seguenti ulteriori variazioni:

- a) istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
 - f) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
 - g) variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
 - h) variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
 - i) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
2. In fase di prima applicazione dei principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011, sono consentite, mediante deliberazione del Consiglio regionale, variazioni compensative tra le diverse unità di voto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 al fine di garantire la massima coerenza dei capitoli con le differenti tipologie e categorie delle entrate e con le differenti missioni, programmi e macroaggregati delle spese.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 47 dello l.r. statutaria 1/2005 è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.